



Capitolato speciale per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del dlgs. 163/2006 e s.m.i., del "Centro Sociale Polivalente per diversamente abili" (Art. 105 del Reg. Reg. n. 4/2007).

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto in concessione, ai sensi dell'art. 30 dlgs n. 163/2006, del Centro Sociale Polivalente per diversamente abili (Art. 105 del Reg. Reg. n. 4/2007 smi) da svolgersi presso la struttura di proprietà comunale in via Fremantle n.40 regolarmente autorizzata al funzionamento ed iscritta nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali ai sensi dell'art.53, comma 4 della legge regionale n. 19/2007, come da determinazione dirigenziale di questo Settore n. 35 del 9.03.2009 ed Atto Regionale n. 686 del 19.10.2010, per un'accoglienza di 50 utenti.

Il Centro polivalente per i disabili pianifica le attività in base alle esigenze degli utenti, attività rivolte all'autonomia, nella prospettiva di una progressiva socializzazione, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, operando per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi diversificati, sostenendo la famiglia nel proprio lavoro di cura, contrastando il ricorso alla istituzionalizzazione. Il Centro è un luogo di incontro e di opportunità di relazioni per persone disabili e prevede una organizzazione flessibile e progetti individualizzati (PEI). Il PEI, elaborato di concerto tra gli operatori del Centro ed i servizi sociali, assicura la presa in carico e mira al perseguimento di obiettivi di autonomia personale. Il PEI comprende obiettivi educativi, strumenti e metodi di intervento, tempi di realizzazione, procedure di valutazione.

Le attività si muovono nell'ambito della socializzazione e animazione, laboratori ludico-espressivi, attività psicomotorie, di formazione e di tirocini formativi ed anche prestazioni a carattere assistenziale.

La concessione prevede l'utilizzo della struttura sita in Molfetta alla via Fremantle n. 40, con i relativi allestimenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nella struttura.

In particolare oggetto dell'appalto è la gestione del Centro Sociale Polivalente per persone diversamente abili", ex art. 105 Reg. Reg. Puglia n. 4/07 e s.m.e i.. Cat. 25 - CPC 93 (allegato II B d. lgs. 163/2006) CPV 85312100-0.

La concessione riguarda la gestione del centro, con ricettività massima pari a n. 50 (cinquanta) utenti,. La gestione dovrà svolgersi in maniera unitaria garantendo un utilizzo flessibile e razionale degli spazi, delle risorse e del personale adibito, in relazione ai bisogni dell'utenza.

L'Avviso 3/2015, approvato con A.D. n. 390 del 31/08/2015, prevede che *"ogni singolo soggetto titolare di servizio/struttura ex 105, possa candidare a catalogo, per ogni Ambito territoriale nel cui territorio il servizio/struttura sia autorizzata con propria sede operativa, un numero massimo di 30 posti/utente (intendendo per posto/utente l'occupazione a tempo pieno dello stesso per 8 ore/die)"*.

Il concessionario deve prioritariamente garantire, durante il periodo di validità della concessione, l'inserimento di tutti gli utenti residenti nel comune di Molfetta che presentano istanza di accesso al detto servizio socio-assistenziale, scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell'offerta per l'accesso ai servizi domiciliari ed a ciclo diurno per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti di cui all'Avviso approvato con A.D. n. 390 del 31/08/2015 risultanti già sottoscrittori di apposito contratto di servizio con l'ambito territoriale di riferimento, ed ammessi con le modalità e nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso n.4/2015 approvato con A.D.n.421 del 15/09/2015.

L'ammontare del "Buono Servizio" è determinato in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare richiedente in cui vive stabilmente il beneficiario, così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciata dagli Enti competenti ed in corso di validità.

Per la gestione delle attività inerenti la concessione, il Comune di Molfetta, capofila dell'Ambito Territoriale Molfetta-Giovinazzo, mette a disposizione del concessionario i locali necessari conformi ai requisiti strutturali previsti dall'art.105 del Reg. Regionale n.4/2007.

Per tale disponibilità, tenuto conto delle dimensioni della struttura, degli allestimenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti e del valore complessivo stimato della concessione, il concessionario dovrà versare all'ente concedente un canone annuale di concessione che non potrà essere inferiore ad € 18.000,00.

ART. 2-DISCIPLINA APPLICABILE ALLA CONCESSIONE

I rapporti tra le parti oggetto della concessione sono regolati dalle norme e dalle specifiche contenute nei seguenti documenti:

- il presente capitolato speciale e gli atti di gara;
- il contratto e le eventuali ulteriori condizioni riportate nel contratto;
- gli elementi contenuti nell'offerta presentata in gara;
- il Regolamento dei contratti del Comune di Molfetta;
- il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dai punti precedenti.

In quanto concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 163/2006, la procedura non è soggetta integralmente ed automaticamente alle disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 se non nei limiti di quanto espressamente richiamato nel bando di gara e nel Capitolato Speciale, a presidio dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità. Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del Bando Disciplinare e dal Capitolato.

ART.3 - DURATA DEL SERVIZIO

Tenuto conto di quanto previsto nell'Avviso 4/2015, la concessione del servizio ha la durata di 2 anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di esecuzione anticipata di cui all'art 302 comma 2 DPR 207/2010 e comunque sino al 31.12.2017 laddove la Regione Puglia non indichi una diversa data di scadenza dei detti Buoni di Servizio

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, con espresso provvedimento, al rinnovo per ulteriori sei mesi.

L'amministrazione, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso in cui i presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 4 – FINANZIAMENTO DEI COSTI - AMMONTARE DELL'APPALTO

Al concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione della struttura nei limiti di legge. Il corrispettivo per la gestione del servizio in concessione è assicurato come segue:

- a) **RETTA A CARICO DELLE FAMIGLIE**, riscossa mensilmente dal concessionario e fatturata alla famiglia al netto dell'eventuale contributo a carico dell'Ambito;
- b) **BUONI DI SERVIZIO**, in base ai requisiti previsti dalla Determinazione Regione Puglia n° 421 del 15.09.2015 nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 Obiettivo Tematico IX - Avviso n. 4/2015, a cui i nuclei familiari possono accedere attraverso la piattaforma informatica dedicata, determinati in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità, oppure attraverso fondi del Piano di Zona e alle

risorse del PAC- servizi di cura per gli anziani nei limiti della finalizzazione dei suddetti fondi come definiti nei rispettivi Piani di intervento – Il riparto, qualora i buoni servizio non dovessero essere più erogati dalla Regione.

Così come previsto nell'Avviso 4/2015, il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa, è corrisposto tramite:

- il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;
- una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 (ad eccezione della fascia ISEE 0 – 2.000) uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.

Con i suddetti corrispettivi, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio oggetto della concessione, senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Il canone minimo annuo posto a carico del concessionario per la concessione del servizio di gestione oggetto del presente bando ammonta a € 18.000,00 oneri fiscali inclusi. L'importo posto a base di gara a rialzo ammonta pertanto a €. 45.000,00 ed è riferito all'intero periodo di due anni e sei mesi di durata della concessione, oneri fiscali inclusi. Il canone posto a base di gara è superiore al 5% del valore stimato della concessione del servizio.

Non sono ammesse offerte di importo inferiore al canone come sopra stabilito. Non sussistono costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal concessionario che dovranno essere indicati nel piano economico finanziario allegato all'offerta economica.

L'importo annuale del canone che il concessionario dovrà versare al concedente è stabilito nella misura che sarà determinata dall'offerta presentata in sede di gara. Il canone sarà versato al Comune di Molfetta, proprietario della struttura, mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Ai sensi dell'art.29 comma 1 del D. Lgs. n.163/2006 il valore stimato della concessione del servizio di gestione del "Centro Sociale Polivalente per diversamente abili" (Art. 105 del Reg. Reg. n. 4/2007), ai sensi dell'art.30 D.lgs. 163/2006, è di Euro 979.550,00 (novecentosettantanovecinquecentocinquanta/00) IVA inclusa (*Delibera ANAC n.21 del 25/02/2015*) così determinato: tariffa pro/die € 24,90(così come comunicato dal responsabile regionale per i buoni servizio disabili ed anziani) + € 2,50 (quota forfettaria trasporto) ad utente x 26 giorni x 50 utenti x 11 mesi = € 391.820,00 x 2anni e sei mesi, iva inclusa.

Per il concessionario il corrispettivo sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica del servizio e della struttura affidati in concessione, con acquisizione dei relativi ricavi per tutta la durata della concessione.

Si precisa che l'importo a base di gara è un importo presunto il cui realizzo effettivo si determinerà in base alle domande e agli accessi effettivi degli utenti.

ART. 5- LUOGO D'ESECUZIONE

Il Centro è ubicato nella struttura comunale sita in via Fremantle n. 40 nel territorio di Molfetta in locali concessi in utilizzo dal Comune, limitatamente alla durata e ai fini del contratto d'appalto, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti che verranno specificati nell'apposito verbale di consegna, da redigere prima dell'avvio del servizio.

ART. 6 – PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del concessionario avverrà previa pubblicazione di bando di gara con procedura aperta ai sensi dell'art.55, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i. esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.23 del R.R.

5. Presentazione di un programma di aggiornamento/qualificazione del personale da impegnare nei servizi (al di fuori dell'orario di servizio) con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara

MAX punti 5

- **punti da 0 a 2** per piano di formazione generico
- **punti da 3 a 4** per piano di formazione con l'indicazione delle modalità, delle tematiche, della tempistica, del monte ore e della qualificazione professionale dei formatori, che garantisca una buona crescita professionale del personale impiegato
- **punti 5** per piano di formazione dettagliato specificatamente rispetto a modalità, tematiche, tempistica, monte ore e qualificazione professionale dei formatori che garantisca una ottima crescita professionale del personale impiegato

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio descrivere tale aspetto producendo il programma di aggiornamento/qualificazione con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara. L'offerta tecnica relativa alla qualità organizzativa dell'impresa dovrà essere presentata con indice riassuntivo, con numerazione delle pagine, con uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro, coerente e nell'ordine richiesto con pagine formato A4.

N.B.: In caso di R.T.I. oppure A.T.I. l'offerta tecnica va sottoscritta da tutte le Cooperative costituenti il Raggruppamento; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di quest'ultimo e dal legale rappresentante della Cooperativa per la quale il Consorzio concorre.

L'offerta tecnica relativa alla qualità organizzativa dell'impresa dovrà essere presentata con indice riassuntivo, con numerazione delle pagine, con uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro, coerente e nell'ordine richiesto di massimo n. 30 pagine formato A4.

N.B.: In caso di R.T.I. oppure A.T.I. l'offerta tecnica va sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Cooperative costituenti il Raggruppamento; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di quest'ultimo e dal legale rappresentante della Cooperativa per la quale il Consorzio concorre.

A2. QUALITA' DEL SERVIZIO:

Max punti 50, così articolati:

1 Relazione tecnica illustrativa contenente il progetto per la gestione della struttura, comprensivo di tutti i servizi previsti dal presente capitolato con particolare riferimento allo sviluppo del progetto assistenziale messo a disposizione della utenza:

MAX 12 punti

Da attribuirsi alla capacità progettuale evinta dalla relazione descrittiva del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici cui tendono le eventuali proposte migliorative e aggiuntive. Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori:

nessuna indicazione - punti 0

indicazione generica – punti 4

buona indicazione – punti 8

ottimamente dettagliata – punti 12

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre dettagliare e descrivere compiutamente il modello di gestione.

2 Progettualità:

MAX 9 punti

Il concorrente dovrà elaborare un testo di non oltre 10 facciate contenente:

- Descrizione e analisi del quadro territoriale dei bisogni con particolare attenzione ai bisogni più acuti ed emergenti nel campo della disabilità **fino a punti 3**
- Progettazione esecutiva dei singoli servizi precisando anche le strategie adottate per affrontare più efficacemente le difficoltà delle persone diversamente abili e per favorire una sempre maggiore integrazione **fino a punti 3**

- Modalità organizzative ispirate a criteri di partecipazione volte al coinvolgimento degli operatori e degli utenti o dei loro familiari alla costante ridefinizione del servizio/intervento **fino a punti 3**

Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori:

Punti 3 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo

Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono

Punti 1 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente

Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente

3 Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti: **MAX 6 punti**

Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento anche rispetto al coinvolgimento dell'utenza mediante iniziative di sensibilizzazione/formazione sui temi della disabilità

Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo

Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono

Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente

Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere tale aspetto nell'offerta tecnica.

4 Modulo organizzativo- gestionale (chi fa cosa, come e quando, mission e vision, relazione sulle fasi del servizio, i sistemi di controllo e monitoraggio, nonché il tipo di interventi previsti, le competenze professionali possedute ed ogni altro elemento ritenuto utile per qualificare il progetto): **MAX 6 punti**

Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come Ottimo

Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono

Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente

Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere tale aspetto nell'offerta tecnica.

5 Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto e di rilevazione della soddisfazione dei destinatari **MAX punti 9 di cui**

Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto	fino a punti 3
Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e verifica	fino a punti 3
Strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio	fino a punti 3

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere tale aspetto nell'offerta tecnica.

Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori:

Punti 3 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo

Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono

Punti 1 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente

Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente

6 Realizzazione di azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative svolte a favore dell'utenza (es. escursioni in località marine/turistiche, giochi all'aperto, feste, ecc.) sostenendo tutte le spese necessarie: MAX 6 punti

Fino a punti 1,00 per ciascuna attività dettagliatamente illustrata di cui venga specificato anche numero destinatari e durata

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere tale aspetto nell'offerta tecnica

7 Integrazioni del progetto con altre attività, iniziative e servizi esistenti sul territorio (ASL, Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori etc) per azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative in relazione al lavoro di rete con il territorio: MAX 2 punti

Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali attraverso protocolli, accordi e/o partenariati con ASL, associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori, ecc. per la migliore realizzazione dei servizi socio-assistenziali ai disabili. Punteggio da attribuirsi come di seguito indicato:

Punti 0,2 per ogni protocollo, accordo o intesa di collaborazione sottoscritto con strutture pubbliche o private, associazioni, ecc. disponibili a collaborare con il concorrente per la migliore realizzazione del servizio oggetto dell'appalto.

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre elencare nell'offerta tecnica e presentare protocolli, accordi o intese di collaborazione sottoscritte dalle parti e facenti riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

Avvertenze: l'offerta migliorativa non potrà modificare le modalità di effettuazione dei servizi previsti nel capitolato, ma solo integrarla e potenziarla senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione e dovrà essere descritta ed ampiamente documentata.

L'attribuzione dei punteggi tecnici-progettuali sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, assegnando per ciascun criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, secondo la seguente scala di valori:

ECCELLENTE 1 - OTTIMO 0,80 - BUONO 0,60 - ADEGUATO 0,40 - SUFFICIENTE 0,20 - INSUFFICIENTE 0.

I coefficienti assegnati, moltiplicati per i punteggi massimi a disposizione per ciascun criterio, daranno dei risultati la cui somma determinerà il punteggio Tecnico (PT) dell'offerta in esame.

Con riferimento all'allegato P di cui al D.P.R. 207/2010, per la determinazione del coefficiente di calcolo per la valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa, sarà applicata la metodologia n.4 e cioè la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'appalto sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè interamente rispondente ai requisiti richiesti.

L'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 163/06.

La “soglia di sbarramento” di cui all'art.83, comma 2, del Decreto Legislativo n.163/2006 è stabilita in 45,000 punti; gli operatori economici che non avranno conseguito, per il merito tecnico dell'offerta, almeno 45,000 punti non saranno ammessi alla fase di attribuzione del punteggio dell'offerta economica.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica devono essere timbrati e firmati da un legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'Impresa, con firma leggibile e per esteso (nome-cognome), su tutte le pagine del documento.

Tutto il materiale relativo all'offerta tecnica dovrà essere copiato su CD, che dovrà essere inserito nella busta “B”, a disposizione dei componenti la Commissione di gara.

B. OFFERTA ECONOMICA - Dimensione economica della percentuale di aumento sull'importo del canone annuo posto a base d'asta per la realizzazione del servizio:

Max 30 punti

Il canone minimo annuo posto a carico del concessionario per la concessione oggetto del presente capitolato ammonta a € 18.000,00 oneri fiscali inclusi. L'importo posto a base di gara ammonta pertanto a €. 36.000,00 ed è riferito all'intero periodo di due anni di durata della concessione, oneri fiscali inclusi.

L'offerta è da considerarsi onnicomprensiva e comprende il costo dell'intero servizio, il costo di gestione, di materiale di consumo, di pulizia degli ambienti e di ogni altra attrezzatura occorrente per il miglior funzionamento del Centro, nonché i costi derivanti dalla copertura assicurativa degli utenti.

Il costo degli oneri per la sicurezza di cui all'articolo 87, comma 4, ultimo periodo, comunque devono essere specificatamente indicati nell'offerta

Al canone annuo offerto più conveniente, in aumento rispetto a quello a base di gara, come sopra determinato, verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 30,00 punti, mentre agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito applicando il seguente algoritmo:

$$\text{Punteggio} = 30 \times Y \quad \text{dove } Y = \frac{\% \text{Rialzo Offerto canone annuo}}{\% \text{Rialzo Max canone annuo offerto}}$$

Dove Y è il punteggio dell'offerta in esame, %Rialzo Off è la percentuale in rialzo espressa dall'offerta in esame; %Rialzo Max è la percentuale in rialzo più alta espressa dai partecipanti.

Per l'attribuzione dei punteggi si considereranno i valori anche in centesimi (massimo due cifre decimali con troncamento a partire dalla cifra successiva alla seconda).

Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo (qualità + prezzo) più elevato.

N.B.: In caso di R.T.I. oppure A.T.I. l'offerta qualitativa va sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Cooperative costituenti il Raggruppamento; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di quest'ultimo e dal legale rappresentante della Cooperativa per la quale il Consorzio concorre.

ART. 7 - SOGGETTI IDONEI A PARTECIPARE ALL'APPALTO

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti pubblici e/o privati, singoli, raggruppati o da raggruppare, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (o nel caso di concorrenti stabiliti in altri paesi della CEE nei corrispondenti registri) per attività compatibili con l'oggetto dell'appalto (che abbiano nell'oggetto sociale o nel proprio statuto attività socio - assistenziali in favore di disabili o servizio identico a quello del presente bando), purchè in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

Le Cooperative sociali dovranno essere iscritte negli appositi albi regionali, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007.

Detti soggetti dovranno attenersi a quanto previsto nel bando di gara ed in particolare, si ribadisce, non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 22 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti che non presentano organizzazione di impresa, possono partecipare al presente appalto esclusivamente in partenariato (Associazione Temporanea di Scopo) con soggetti aventi natura d'impresa e per attività coerenti con le proprie finalità giuridiche.

Le organizzazioni di volontariato, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, potranno svolgere attività che non presentano elementi di complessità tecnica ed organizzativa, riconoscendo esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute.

In conformità all'art. 49, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo innanzi richiesti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente deve presentare, a pena d'esclusione dalla gara, la documentazione elencata al citato art. 49, comma 2, del Codice dei Contratti a cui si rinvia.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti sia dalla impresa concorrente sia dall'impresa ausiliaria per la specificità e la qualificazione dei servizi da svolgere.

Non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (cd "avvalimento a cascata").

Il soggetto concessionario, in quanto gestore dei servizi attivati, dovrà curare la propria iscrizione al Catalogo telematico dell'offerta di servizi di conciliazione rivolti ai disabili ed agli anziani non autosufficienti, istituito dalla Regione Puglia.

ART.8 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere gestito dal concessionario a proprio rischio e con autonoma organizzazione.

Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché di quanto da lui stesso indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Il concessionario dovrà avere necessariamente una sede amministrativa in Molfetta, dove eleggere il proprio domicilio presso cui saranno comunicati e notificati tutti gli atti e/o avvisi di qualunque natura.

E' espressamente vietata la subconcessione a terzi di tutta o parte della gestione dell'immobile ed attrezzature, così come è fatto espresso divieto di subconcessione del servizio. E' conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dall'aggiudicatario in violazione del predetto divieto. La violazione di tali divieti comporta la rescissione del contratto.

Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico del concessionario e sono remunerati con il compenso erogato dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 4 e con gli introiti derivanti dai Buoni di conciliazione.

Il concessionario si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Il concessionario, durante la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, è responsabile della salute e dell'incolumità psicofisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi d'infortunio o inquinamento, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e delle altre normative di settore.

Il concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il concessionario è obbligato ad applicare in favore dei propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con le eventuali integrazioni locali per il settore e la categoria di appartenenza (imprese esercenti servizi integrati,), e in ogni caso la disciplina contrattuale e retributiva prevista dalle norme di legge e dagli eventuali accordi integrativi in vigore. Il concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in particolare il concessionario si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso; in caso contrario, il concessionario si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante che può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. Il concessionario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione comunale e l'Ambito Territoriale da ogni eventuale responsabilità od onere per i rischi di cui ai commi precedenti.

Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della concessione e s'impegna a tenere sempre e comunque indenne il Comune di Molfetta e l'Ambito Territoriale da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali attività.

Il personale addetto esegue i servizi sotto la direzione e la responsabilità del concessionario, esonerando il Comune di Molfetta e l'Ambito Territoriale da qualsiasi responsabilità e obbligo nei confronti del personale stesso. Il concessionario assume la responsabilità della gestione tecnica delle strutture comunali di cui ha la custodia e la detenzione per la produzione dei servizi in concessione, compresi i relativi allestimenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in concessione ivi inclusi 2 mezzi di trasporto.

Il concessionario è responsabile di eventuali manomissioni, furti o danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo causati da propri dipendenti collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, comprese le strutture comunali affidate, i relativi allestimenti, impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in concessione anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati; in caso di accertata responsabilità la stazione appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Il concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, tutte le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi, comunque denominati, che legittimano l'esercizio delle attività in concessione e l'utilizzo delle strutture.

Il concessionario deve mantenere in perfette condizioni d'uso gli allestimenti, gli impianti, gli strumenti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale.

Il concessionario si impegna a trasferire al Comune di Molfetta, in qualità di Ente Locale proprietario dell'immobile, gli arredi, le attrezzature e ogni altra addizione o miglioria acquistata o realizzata dallo stesso nel corso del periodo contrattuale.

Art. 9-OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Molfetta fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire al concessionario di svolgere correttamente il servizio descritto in questo capitolato. Il servizio oggetto di concessione è offerto in locali e strutture dell'Amministrazione comunale che assicura, a propria cura e spese, la disponibilità degli allestimenti, degli impianti, degli strumenti, dei macchinari, degli arredi e delle attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in concessione, la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e alle altre eventuali normative di settore.

Il comune di Molfetta, in qualità di proprietario dell'immobile in cui sono prestati i servizi oggetto del presente capitolato, provvederà agli interventi di manutenzione straordinaria, purché questi non siano originati da difetto o assenza della manutenzione ordinaria.

Art. 10- OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a prestare il servizio oggetto della concessione con le modalità indicate nel capitolato speciale e nel *Progetto di gestione* contenuto nell'offerta tecnica presentata in gara. Il concessionario assume e prende in carico, per la durata del rapporto, la custodia e la detenzione delle strutture affidate per il servizio in concessione, con i loro relativi contenuti (gli allestimenti, gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature).

Il servizio oggetto della concessione consiste in varie attività e prestazioni di cui vengono di seguito descritte le caratteristiche e le modalità operative.

a) Apertura e chiusura degli spazi.

Il "Centro Sociale Polivalente per diversamente abili" si configura quale struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di massimo n. 50 utenti diversamente abili con bassa compromissione delle autonomie funzionali. Gli interventi e le attività del Centro devono consentire di contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia delle stesse e di supportare le famiglie. Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie.

Per il Centro in oggetto è richiesta l'apertura per almeno n.6 (sei) ore giornaliere, per n.6(sei) giorni settimanali e tutte le attività devono essere aperte al territorio.

Tale servizio mira a:

- Creare le condizioni affinché le persone disabili possano attivare una serie di relazioni sociali che incrementino le occasioni di socialità anche mediante la fruizione di servizi di supporto;
- Favorire un buon clima tra le famiglie;
- Contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone disabili;
- Offrire uno spazio di animazione, svago, formazione ed incontro per i cittadini disabili;
- Potenziare la metodologia del lavoro di rete che sia capace di avviare una concreta collaborazione tra i vari attori istituzionali e non istituzionali;

Il quadro prestazionale minimo e, pertanto, oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di concessione da parte del concorrente concessionario, è la gestione delle attività qui di seguito illustrate:

- Attività educative indirizzate all'autonomia;
- Attività di socializzazione e animazione;
- Attività espressive, psicomotorie e ludiche;
- Attività culturali e di formazione;
- Prestazioni a carattere assistenziale, attività di laboratorio ludico espressivo e artistico;
- Servizio di trasporto degli utenti casa/centro/centro/ casa con mezzi propri del concessionario.

Sono in capo al Concessionario i seguenti ed ulteriori obblighi:

- a. Provvedere alla manutenzione ordinaria, dell'immobile nonché degli arredi e delle attrezzature ivi presenti, garantire l'efficacia e l'efficienza nella gestione, provvedere ad ogni spesa inerente il personale impiegato a qualsiasi titolo, garantire la cura e l'igiene degli ospiti della struttura mediante specifici prodotti, provvedere alla pulizia dei locali, dei servizi annessi, attenendosi alle procedure di autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa;
- b. Gestire i posti-utente iscritti al catalogo telematico ex A.D. n. 421/2015, avviso n.4/2015, della Regione Puglia, per l'erogazione dei "Buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti" di cui al A.D. n. 390/2015, operando sulla

apposita piattaforma di sistema regionale sul sito:
<http://bandi.pugliasopciale.regione.puglia.it-PROCEDURE> TELEMATICHE-
 BUONI SERVIZIO;

- c. Custodire tutto ciò che forma oggetto della concessione con diligenza, restituendo, al termine della concessione, in favore dell'Amministrazione concedente, i beni mobili ed gli immobili in perfetto stato, fatto salvo il normale deterioramento degli arredi e delle attrezzature derivanti dal consuetudinario uso;
- d. Utilizzare, per lo svolgimento delle attività, risorse umane secondo il numero e la qualificazione professionale prevista dagli articoli 105 del Reg. Reg. Puglia n.4/07e s.m. e i.. ed in particolare:

Personale	rapporto	categoria
n. 4 O.S.S.	1/10 ospiti	C 1
n. 2 educatori di cui n.1 coordinatore	1/15 ospiti	D1
n.1 animatore oppure n. 1 terapeuta della riabilitazione a presenza programmata (ad integrazione della figura di educatore) in presenza di specifiche esigenze per alcuni utenti.	1/15 ospiti	C1
n. 1 autista	2 ore pro die	C1
n. 1 assistente sociale	6/8 H sett	D 1

Si precisa che il Coordinatore e gli educatori dovranno essere in possesso della laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente art. 46 reg.reg. n. 4/2007 e s. m. e i..

Si precisa che la presenza dell'assistente sociale dovrà essere programmata in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti;

- e) Assorbire ed utilizzare, conformemente a quanto previsto dall'art. 69 D.lgs. n. 163/2006, e s.m.e.i., prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, così salvaguardando i livelli occupazionali e le posizioni lavorative già attive compatibili con le caratteristiche del servizio oggetto della concessione;
- f) Procedere all'intestazione ovvero alla voltura di tutte le utenze, i cui oneri graveranno interamente sul concessionario;
- g) Attestare, al momento dell'avvio delle attività il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali ex Reg. Reg. n. 4/2007 e e s.m.e.i e di tutti i necessari requisiti per l'iscrizione/aggiornamento al Catalogo Telematico dell'offerta dei servizi per le persone anziane non autosufficienti e per le persone diversamente abili, come previsto da A.D. n. 390/2015 della Regione Puglia (Burp n. 122 del 3.09.2015); Impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione societaria tempestivamente (entro 15 gg) alla stazione appaltante;
- h) Procedere all'acquisto di ulteriori arredi o attrezzature ritenuti necessari ovvero utili accollandosene i relativi oneri. Tale materiale, al termine della concessione resterà di proprietà del Concedente;
- i) Consentire l'accesso alla struttura da parte di dipendenti incaricati della stazione appaltante al fine di effettuare verifiche, controlli e monitoraggi;
- j) Effettuare sull'immobile eventuali interventi a proprie spese, previa autorizzazione del Comune di Molfetta e dell'Ufficio Tecnico competente, purché i medesimi interventi portino miglioramenti all'edificio concesso;
- k) Accollarsi il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte della stazione appaltante laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute;

- l) Privilegiare l'accesso dei cittadini residenti nel Comune di Molfetta, nell'ipotesi in cui la domanda dovesse essere eccedente rispetto ai posti disponibili presso la struttura concessa;
- m) Dare attuazione al Piano di Sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile;
- n) Disporre delle assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e degli ospiti dei servizi;
- o) Disporre di un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e stazione appaltante;
- p) Pagamento dei tributi locali come per legge (TARES, etc);
- q) Garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
- r) Fornire prima dell'avvio del servizio elenco nominativo del personale con relative qualifiche ed inquadramento contrattuale, impegnati nei servizi.
- s) Accettare tutte le condizioni e gli obblighi a carico dei soggetti erogatori riportate nell'Avviso n.3/2015 approvato con A.D.n.390/2015.

Art. 11 - PULIZIA

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vati interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

- a. interventi giornalieri:
 - spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
 - lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
 - pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante
 - svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.)
 - spolveratura in umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi (quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc.)
- b. interventi quindicinali
 - lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti
 - pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio
- c. interventi mensili
 - pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.
 - lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre comprese le intelaiature; pulizia radicale di tutti i davanzali, pulizia dei battiscopa
- d. interventi annuali (consegna della struttura per fine attività)
 - pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generale di risanamento con prodotti idonei;
 - lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro soffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetti del servizio.

Art. 12 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

L'eventuale processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario che dovrà assicurare la fornitura e la somministrazione dei pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche (da allegarsi al progetto ed approvate dal competente servizio dell'ASL) e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia, garantendo, altresì, l'utilizzo di prodotti alimentari di prima qualità o scelta, ivi compresi prodotti biologici e provenienti da aziende pugliesi.

Il concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali agli ospiti con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

Art. 13-QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Per l'attuazione del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale adeguatamente qualificato e formato, in numero adeguato e col competente profilo professionale, ai sensi degli artt. 57 e 105 Reg. Reg 4/2007, in possesso dei titoli previsti dall'art. 46 del reg. reg. n. 4/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti del personale devono essere comprovati a cura del concessionario, il quale fornisce all'Amministrazione comunale un dettagliato elenco nominativo, da depositare prima dell'inizio del servizio; tale elenco e la documentazione che lo corredo deve essere approvato dall'Amministrazione comunale anche in caso di modifiche. Tutto il personale deve tenere un comportamento corretto e agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto in cui opera e dell'immagine del Comune di Molfetta, nel cui interesse il servizio viene svolto. L'Amministrazione comunale può richiedere la sostituzione degli operatori che non osservino il prescritto comportamento o eventuali direttive impartite dall'Amministrazione comunale o che non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità; in tal caso l'impresa aggiudicataria deve provvedere entro 3 (tre) giorni alla sostituzione degli operatori non idonei. Tutto il personale deve essere fornito di cartellino di riconoscimento e di abbigliamento conforme all'attività esercitata. Il concessionario deve assicurare la stabilità e la continuità del personale utilizzato nei servizi di cui al presente capitolato, salvo eventuali casi di forza maggiore.

Il concessionario deve garantire la sostituzione del personale assente in modo imprevisto entro il massimo di 2 (due) ore dall'orario previsto per l'apertura del Centro. Il concessionario s'impegna a far effettuare corsi di riqualificazione e di aggiornamento al personale in servizio.

ART. 14 VOLONTARIATO

Il soggetto affidatario del servizio dovrà informare il Comune dell'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando:

- 1) la responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo e le modalità di utilizzo;
- 2) i criteri di copertura assicurativa;
- 3) l'aspetto dell'accesso a documenti riservati.

ART. 15-FATTURAZIONE E PAGAMENTI AL CONCESSIONARIO

Il pagamento del compenso dovuto al Comune di Molfetta avviene mensilmente.

Il Buono Servizio sarà pagato direttamente all'unità di offerta dietro presentazione mensile di regolare documentazione contabile attestante il volume di prestazioni rese, la regolare esecuzione delle stesse e il rispetto di tutti gli adempimenti e procedure amministrative contrattualmente definite. Le procedure e le tempistiche di fatturazione, rendicontazione e liquidazione, faranno comunque riferimento a quanto previsto nell'Avviso n.4/2015 e dalle linee guida per la rendicontazione di cui all'A.D. n. 565 del 5/12/2013 ed a quelle che saranno emanate.

Il Buono servizio di cui al suddetto Avviso 4/2015 copre esclusivamente la quota sociale di spesa della tariffa di riferimento per lo specifico servizio opzionato. L'eventuale quota "sanitaria" di spesa a carico del SSR, resta subordinata alla programmazione sanitaria e ai connessi vincoli di natura finanziaria. In caso di mancata compartecipazione della quota sanitaria da parte della ASL

territorialmente competente, la stessa resta a carico dell'utente. A tal fine, in fase di "abbinamento", il referente del nucleo familiare sottoscrive apposita dichiarazione d'impegno alla copertura di ogni quota della tariffa non coperta dal buono servizio.

ART. 16 -OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario, nell'ambito del rapporto con l'Amministrazione comunale identificato con il C.I.G., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di BARI della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/10 e s.m.i. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente rapporto, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 - RESPONSABILITA' E GARANZIE

Il valore stimato della concessione del servizio di gestione del "Centro Sociale Polivalente per diversamente abili" (Art. 105 del Reg. Reg. n. 4/2007), ai sensi degli artt.29 e 30 D.lgs. 163/2006, è di Euro 712.140,00 così come da delibera ANAC n.21 del 25/02/2015.

Per la partecipazione alla gara occorre prestare cauzione provvisoria, nella misura del 2% del valore complessivo stimato della concessione, costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un Istituto Bancario, di un intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 o di una compagnia di assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; le cauzioni provvisorie prestate da soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione è ridotta del 50% per le imprese che documentino il possesso di certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Molfetta.

Il concessionario dovrà accollarsi ogni responsabilità sia di natura civile che penale in merito a danni, causati da terzi o dal concessionario stesso, alla struttura, a persone e cose comunque avvenuti nel corso della conduzione dei locali. Ai fini della copertura dei rischi, il concessionario deve altresì presentare, prima della sottoscrizione del contratto:

- Assicurazione contro incendio, scoppio, danneggiamento, atti vandalici, furto con massimale assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00, al fine di garantire il Comune da ogni responsabilità per danni occorsi alla struttura immobiliare, ed agli arredi ed attrezzature in esso contenuti e custoditi, durante il periodo della gestione e/o riscontrati al momento del rilascio della stessa;
- Assicurazione con un massimale minimo di € 3.000.000,00, a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata e della responsabilità del concessionario verso terzi, presso una primaria Società Assicuratrice, con obbligo di trasmettere al Comune il relativo contratto e le ricevute di pagamento dei premi;
- Cauzione definitiva, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto, pari al

10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 75 – comma 7 – del D. Lgs. n. 163/2006. La cauzione può essere prestata con fidejussione bancaria o assicurativa. L'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

La fideiussione presentata per la cauzione definitiva deve prevedere espressamente:

- la validità per l'intera durata contrattuale e per i successivi 6 (sei) mesi;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'escussione a prima richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

La cauzione definitiva deve essere comunque prorogata fino a comunicazione scritta dell'Amministrazione comunale che ne autorizza lo svincolo.

La cauzione definitiva deve essere immediatamente reintegrata o ricostituita, in caso di escussione, a pena di risoluzione del contratto.

Prima dell'inizio delle attività affidate, il concessionario consegna all'Amministrazione comunale una copia conforme delle polizze assicurative sopraccitate; il servizio in concessione non può essere avviato prima della consegna e della verifica della correttezza, a cura degli uffici comunali competenti, delle polizze assicurative sopraccitate.

La copertura assicurativa sopra detta deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione.

Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Molfetta.

ART. 18 –RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CONCESSIONARIO

La esecuzione del contratto affidato in concessione e la relativa responsabilità delle attività svolte presso la relativa struttura è affidata dal concessionario a un Responsabile avente in ogni caso requisiti non inferiori a quelli di Coordinatore.

Il Responsabile della esecuzione del contratto è una persona autorizzata a gestire il rapporto con la stazione appaltante. Il Responsabile deve osservare e far osservare tutte le direttive impartite dall'Amministrazione comunale e garantire la propria disponibilità e presenza ad ogni richiesta della stazione appaltante. Per qualsiasi causa che determini l'assenza del Responsabile, il concessionario deve prontamente provvedere a nominare un sostituto. La mancata sostituzione del Responsabile dei servizi con altro di analoga qualificazione e esperienza costituisce grave negligenza nella esecuzione del contratto.

ART. 19 -VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

Il concessionario gestisce il centro polivalente per disabili nell'interesse del Comune di Molfetta, anche a tutela della propria immagine, la puntuale verifica dell'adempimento delle prestazioni e della corretta conduzione dei servizi e delle attività connesse. Il Comune verifica che i servizi vengano svolti con la massima diligenza e attenzione e procede a una attenta e costante valutazione della idoneità e professionalità degli addetti ai servizi. Le operazioni di controllo verranno effettuate da personale della stazione appaltante appositamente designato che ha libero accesso al luogo di esecuzione del servizio. Il concessionario si impegna inoltre a collaborare con la stazione appaltante nello svolgimento delle rilevazioni di gradimento del servizio da parte degli ospiti, predisponendo modelli di questionari di gradimento e curandone la distribuzione e la raccolta nonché predisponendo i relativi report, da inoltrare semestralmente all'Amministrazione comunale.

ART. 20 –INADEMPIMENTO

Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento sarà contestato per iscritto al concessionario entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte della stazione appaltante.

Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dal concessionario nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del cc., qualora ritenga che l'esecuzione dello stesso crei pregiudizio al servizio, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

Comportano la risoluzione del contratto i seguenti inadempimenti:

- a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- b) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
- e) sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 (tre) giorni senza giusta causa;
- f) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
- g) accertata responsabilità del concessionario e del suo personale per danni o furti a strutture, opere, materiali, reperti, etc.;
- h) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione;
- i) altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazioni di legge;
- j) utilizzo dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- k) omissione di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- l) violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione.

Sono intesi come gravi i seguenti inadempimenti:

- gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in gara;
- utilizzo di personale con qualificazione ed esperienza inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla gara.

E' fatto salvo il diritto dell'a stazione appaltante di ottenere il rimborso dei danni mediante escussione della cauzione, anche per i danni indiretti come ad esempio le spese per una nuova procedura di affidamento o per più onerose condizioni di una nuova concessione. In caso di risoluzione del contratto nessun indennizzo o altra utilità compete al fornitore. Il contratto può inoltre essere risolto dalla stazione appaltante in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; al concessionario spetta il compenso maturato per le prestazioni effettuate eseguite fino alla data della risoluzione.

ART.22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03, solamente per gli adempimenti strettamente connessi alla presente procedura, saranno conservati su supporto cartaceo ed informatico e potranno essere comunicati al Comune di Molfetta; il mancato trattamento dei dati personali impedirebbe lo svolgimento dell'attività.

Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune capofila di Molfetta, responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Welfare Cittadino. Il concessionario acquisisce, con la sottoscrizione del contratto, la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti che usufruiranno dei servizi affidati e di ogni altro eventuale soggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria sono a totale carico del concessionario.

Le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle norme di cui al D.P.R. 633/72 e s.m.i. e pertanto chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

ART. 24- PUBBLICITA'

Il concessionario s'impegna a non esibire negli spazi oggetto della concessione insegne nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli del Comune di Molfetta o dallo stesso, di volta in volta, autorizzati.

ART. 25- D.U.V.R.I.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., non si procede alla predisposizione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza non sussistendo nella fattispecie il cosiddetto "rischio da interferenza".

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto relativo alla concessione dei servizi oggetto del presente capitolato è competente il foro di Trani. Viene espressamente esclusa qualsiasi clausola arbitrale

ART 27 - INFORMAZIONI

Ogni informazione inerente la procedura di che trattasi può essere richiesta al responsabile del procedimento (Dott. Marta Marina Andriani, (telefono 080.3374640 indirizzo di posta elettronica marina.andriani@comune.molfetta.ba.it) oppure al referente tecnico, assistente sociale, dott. Vincenza De PALMA (080.3374623) o all'Ufficio gare del Comune di Molfetta (dott. Mauro de Gennaro 0809956304).